II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 241/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2010

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l'inclusione della Bielorussia nell'elenco di paesi terzi figurante in detto regolamento al fine di consentire il transito dalla Bielorussia nell'UE di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano e che modifica il certificato relativo ai pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova [1], in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano [2], in particolare l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all'interno dell'UE e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova e definisce modelli di certificati per le importazioni di detti prodotti.

(2) La direttiva 2002/99/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dispone la definizione di norme e certificazione specifiche per il transito.

(3) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'UE di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria [3] stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell'UE soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. Detto regolamento definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. I modelli di certificati veterinari destinati ad accompagnare i prodotti figurano nell'allegato I, parte 2.

(4) La Bielorussia attualmente non figura nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Essa ha chiesto di essere inclusa in tale elenco e ha presentato alla Commissione informazioni relative al proprio rispetto delle prescrizioni di detto regolamento.

(5) La Commissione ha espresso un giudizio favorevole sulle informazioni presentate dalla Bielorussia circa le norme di polizia sanitaria prescritte in tale paese terzo per il transito nell'UE di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano. È pertanto opportuno includere detto paese terzo nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. In attesa del risultato di un'ispezione che l'Ufficio alimentare e veterinario effettuerà in Bielorussia, l'inclusione nell'elenco va tuttavia limitata al transito nell'UE, con destinazione finale in altri paesi terzi, delle uova e degli ovoprodotti destinati al consumo umano provenienti da detto paese terzo, dato il rischio assai ridotto per la salute degli animali derivante dall'introduzione di tali prodotti. La concessione dell'autorizzazione va subordinata all'ulteriore garanzia che il transito avvenga su strada o ferrovia, in autocarri o vagoni ferroviari sigillati mediante un sigillo numerato progressivamente.

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
[2] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
[3] GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(6) Poiché tale misura è destinata ad essere provvisoria, è opportuno che la sua validità sia limitata a 18 mesi a partire dalla data di entrata in vigore.

(7) La voce relativa alla Bielorussia va pertanto inserita nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e una nuova voce va aggiunta nella sezione «Garanzie complementari» di cui all'allegato I, parte 2.

(8) L'esperienza ha dimostrato che la certificazione delle condizioni di polizia sanitaria dei pulcini di un giorno da parte del veterinario ufficiale al momento dell'importazione della partita nell'UE può presentare problemi pratici per le autorità competenti del paese terzo.

(9) Al fine di tenere conto dei metodi di produzione e delle procedure di certificazione, garantendo nel contempo che si continuino a rispettare le necessarie norme di polizia sanitaria, è opportuno modificare il modello di certificato veterinario relativo ai pulcini di un giorno di cui all'allegato I, parte 2.

(10) L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(11) È opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie al rispetto delle prescrizioni applicabili in tema di certificazione veterinaria di cui al presente regolamento.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti per i quali sono stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma del regolamento (CE) n. 798/2008 possono continuare ad essere importati o a transitare nell'UE fino al 1º giugno 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice del paese terzo, territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella
			Modelli	Garanzie complementari		Data di chiusura [1]	Data di apertura [2]			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
AL — Albania	AL-0	L'intero paese	EP, E							S4
AR — Argentina	AR-0	L'intero paese	SPF							
			POU, RAT, EP, E					A		S4
			WGM	VIII						
AU — Australia	AU-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPP, DOC, HEP, SRP							S0
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			POU	VI						
			RAT	VII						
BR — Brasile	BR-0	L'intero paese	SPF							

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
	BR-1	Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul	RAT, BPR, DOR, HER, SRA		N			A		
	BR-2	Stati di: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	BPP, DOC, HEP, SRP		N					S0
	BR-3	Distrito Federal e Stati di: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	WGM	VIII						
			EP, E, POU		N					S4
BW — Botswana	BW-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII						
BY — Bielorussia	BY-0	L'intero paese	EP ed E (entrambi "solo per il transito nell'UE")	IX						
CA — Canada	CA-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP		N			A		S1
			DOC, HEP		L, N					
			WGM	VIII						
			POU, RAT		N					

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
CH — Svizzera	CH-0	L'intero paese	([3])					A		([3])
CL — Cile	CL-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP		N			A		S0
			WGM	VIII						
			POU, RAT		N					
CN — Cina	CN-0	L'intero paese	EP							
	CN-1	Provincia di Shandong	POU, E	VI	P2	6.2.2004	—			S4
GL — Groenlandia	GL-0	L'intero paese	SPF							
			EP, WGM							
HK — Hong Kong	HK-0	L'intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong	EP							
HR — Croazia	HR-0	L'intero paese	SPF							
			BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP		N			A		S2
			EP, E, POU, RAT, WGM		N					
IL — Israele	IL-0	L'intero paese	SPF							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP		N			A		S1
			WGM	VIII						

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			EP, E, POU, RAT		N					S4
IN — India	IN-0	L'intero paese	EP							
IS — Islanda	IS-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
KR — Repubblica di Corea	KR-0	L'intero paese	EP, E							S4
ME — Montenegro	ME-O	L'intero paese	EP							
MG — Madagascar	MG-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E, WGM							S4
MY — Malaysia	MY-0	—	—							
	MY-1	Malaysia occidentale peninsulare	EP							
			E		P2	6.2.2004				S4
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia [4]	MK-0 [4]	L'intero paese	EP							
MX — Messico	MX-0	L'intero paese	SPF							
			EP							
NA — Namibia	NA-0	L'intero paese	SPF							
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			RAT, EP, E	VII						S4
NC — Nuova Caledonia	NC-0	L'intero paese	EP							
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0	L'intero paese	SPF							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP							S0
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4
PM — Saint Pierre e Miquelon	PM-0	L'intero territorio	SPF							
RS — Serbia [5]	RS-0 [5]	L'intero paese	EP							
RU — Russia	RU-0	L'intero paese	EP							
SG — Singapore	SG-0	L'intero paese	EP							
TH — Thailandia	TH-0	L'intero paese	SPF, EP							
			WGM	VIII	P2	23.1.2004				
			E, POU, RAT		P2	23.1.2004				S4
TN — Tunisia	TN-0	L'intero paese	SPF							
			DOR, BPR, BPP, HER							S1
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4

1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
TR — Turchia	TR-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
US — Stati Uniti	US-0	L'intero paese	SPF							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP		N			A		S3
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT		N					S4
UY — Uruguay	UY-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E, RAT							S4
ZA — Sudafrica	ZA-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPR	I				A		
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII						
ZW — Zimbabwe	ZW-0	L'intero paese	RAT	VII						
			EP, E							S4

(1) I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell'UE per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.
(2) Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell'UE.
(3) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.
(5) Escluso il Kosovo quale definito nella risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

2) la parte 2 è così modificata:

a) alla sezione «Garanzie complementari (GC)» è aggiunto il testo seguente:

«"IX": è autorizzato solo il transito nell'UE di partite di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano originari della Bielorussia e con destinazione finale in altri paesi terzi, a condizione che tale transito avvenga su strada o ferrovia, in autocarri o vagoni ferroviari sigillati mediante un sigillo numerato progressivamente. Tale autorizzazione di transito è valida solo fino al [gg/mm/aaaa — 18 mesi dalla data di entrata in vigore].»;

b) il modello di certificato veterinario DOC è sostituito dal seguente:

«**Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti**

(DOC)

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato / I.2.a. I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.
I.7. Paese di origine / Codice ISO	I.8. Regione di origine / Codice	I.9. Paese di destinazione / Codice ISO / I.10.
I.11. Luogo di origine Nome / N. di riconoscimento Indirizzo Nome / N. di riconoscimento Indirizzo Nome / N. di riconoscimento Indirizzo		I.12.
I.13. Luogo di carico Indirizzo / N. di riconoscimento		I.14. Data della partenza / Ora della partenza
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione: Riferimento documentale:		I.16. PIF di entrata nell'UE I.17. Numero/i CITES
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) I.20. Quantità
I.21.		I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo/del container		I.24.
I.25. Merce certificata per: Allevamento ☐		
I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) / Razza / Categoria / Quantità		

PAESE **DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)**

Parte II — Certificazione

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

II.1. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno ([1]) di cui al presente certificato:

II.1.1 soddisfano le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;

II.1.2 sono nati:

(2)(3) [nel territorio contrassegnato dal codice;]

(3)(4) oppure [nel/nei compartimento/i;]

se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;

II.1.3 provengono:

(2)(3)(12) [dal territorio contrassegnato dal codice;]

(3)(4) oppure [dal/dai compartimento/i;]

a) che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;

b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità del regolamento (CE) n. 798/2008;

II.1.4 provengono:

(2)(3)(13) [dal territorio contrassegnato dal codice;]

(3)(4) oppure [dal/dai compartimento/i;]

(3) [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]

(3) [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008; e

(3) [a) sono ottenuti da allevamenti «parent» tenuti in uno stabilimento in cui è stata effettuata, con esito negativo, la sorveglianza dell'influenza aviaria nei 21 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno;]

(3) oppure [a) sono ottenuti da allevamenti «parent» tenuti in uno stabilimento in cui, nei 21 giorni precedenti la raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno, è stato effettuato con esito negativo un test per la ricerca del virus dell'influenza aviaria su un campione casuale di tamponi cloacali e tracheali o orofaringei prelevati da almeno 60 animali dello stabilimento o da tutti se lo stabilimento conta meno di 60 esemplari;]

b) i pulcini di un giorno provengono da uno stabilimento:

— attorno al quale, entro un raggio di 1 km, negli ultimi 30 giorni non si è rilevata influenza aviaria a bassa patogenicità in nessuno stabilimento,

— che non abbia alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata rilevata l'influenza aviaria negli ultimi 30 giorni;]

PAESE **DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.1.5	a) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria; b) sono ottenuti da allevamenti «parent» che: (3) [non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;] (3) *oppure* [sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con: (nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i) all'età di settimane;]		
II.1.6	sono nati nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE, e a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato; b) che, al momento della spedizione, non era(no) soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; c) attorno al/ai quale/i, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;		
II.1.7	sono nati da uova di allevamenti che: a) sono stati tenuti per almeno sei settimane immediatamente prima dell'importazione nell'UE in stabilimenti ufficialmente riconosciuti e il cui riconoscimento, al momento della spedizione delle uova da cova agli incubatoi, non era stato sospeso o revocato; b) al momento della spedizione non erano soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; c) sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza per: (3) *[Salmonella Pullorum, S. Gallinarum* e *Mycoplasma gallisepticum* (polli);] (3) *oppure [Salmonella arizonae* (sierogruppo O:18(K)), *S. Pullorum* e *S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis* e *M. gallisepticum* (tacchini);] (3) *oppure [Salmonella Pullorum* e *S. Gallinarum* (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre);] secondo quanto prescritto dall'allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CE e non sono risultati infettati da tali agenti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione da parte di tali agenti; (3) [d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] (3) *oppure* [d) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i) all'età di settimane;] (5) *e/oppure* [e) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il contro (ripetere se necessario);]		
II.1.8	sono nati da uova che: a) prima della spedizione all'incubatoio erano state contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'autorità competente; b) erano state disinfettate conformemente a quanto disposto dall'autorità competente;		
(5) [II.1.9	sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il contro (ripetere se necessario);]		

PAESE **DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.2.	**Ulteriori garanzie di sanità pubblica**		
(6) [II.2.1	Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all'allevamento «parent» di origine e detto allevamento è stato sottoposto a test riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica.		
	Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento «parent» per il quale sia noto il risultato dei test (gg/mm/aaaa);		
	Risultato di tutti i test effettuati presso l'allevamento «parent»:		
(3)(7)	[positivo;]		
(3)(7) *oppure*	[negativo;]		
	Le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate ai pulcini di un giorno.		
	Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella:		
(3)	[non sono stati somministrati antimicrobici ai pulcini di un giorno (compresa l'iniezione in ovo);]		
(3)(8) *oppure*	[sono stati somministrati i seguenti antimicrobici ai pulcini di un giorno (compresa l'iniezione in ovo):;]]		
(6) [II.2.2	Se si tratta di pulcini di un giorno destinati alla riproduzione, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1 non è stata individuata né la *Salmonella Enteritidis* né la *Salmonella Typhimurium*.]		
II.3.	**Ulteriori garanzie di polizia sanitaria**		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
(9) [II.3.1	nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, i pulcini di un giorno di cui al presente certificato derivano da uova da cova di allevamenti che:		
(3)	[non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]		
(3) *oppure*	[sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]		
(3) *oppure*	[sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;]]		
(5) [II.3.2	vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:		
	;]		
(9) [II.3.3	se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da introdurre in allevamenti di pollame riproduttore o da reddito provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE.]		

PAESE **DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.4.	**Ulteriori requisiti sanitari**		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
(10) [II.4.1	benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato VI, sezione II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato:		
(2)(3)	[nel territorio contrassegnato dal codice;]		
(3)(4) *oppure*	[nel/nei compartimento/i;]		
	il pollame riproduttore dal quale provengono i pulcini di un giorno:		
	a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;		
	b) proviene da allevamenti che sono stati sottoposti, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun allevamento, che non ha rilevato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;		
	c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);		
	d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b);]		
(10) [II.4.2	le uova da cova da cui i pulcini di un giorno sono nati non sono venute a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano i requisiti di cui sopra.]		
(11) II.5.	**Attestato per il trasporto degli animali**		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
II.5.1	i pulcini di un giorno di cui al presente certificato saranno trasportati in scatole a perdere perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:		
	a) contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;		
	b) recano le seguenti informazioni:		
	— il nome del paese, del territorio, della zona o del compartimento di destinazione,		
	— la specie di pollame,		
	— il numero di pulcini,		
	— la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate,		
	— il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione,		
	— il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,		
	— lo Stato membro di destinazione;		
	c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;		
	I contenitori e i veicoli in cui sono trasportate le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dall'autorità competente.		

PAESE **DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Note

Parte I:

— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento degli incubatoi e dello stabilimento di riproduzione.

— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.

— Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 oppure 01.06.39.

— Riquadro I.28: (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/razza ovaiola/broiler/altri.

Parte II:

(1) "Pulcini di un giorno" quali definiti nel regolamento (CE) n. 798/2008.

(2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(3) Barrare la dicitura non pertinente.

(4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.

(5) Barrare la dicitura non pertinente.

(6) Questa garanzia si applica soltanto ai pulcini di un giorno appartenenti alla specie *Gallus gallus.*

(7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicare come positivo:

— per gli allevamenti di pollame da riproduzione: *Salmonella Hadar*, *Salmonella Virchow* e *Salmonella Infantis*,

— per gli allevamenti di pollame da reddito: *Salmonella Enteritidis* e *Salmonella Typhimurium*.

(8) Barrare la dicitura non pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.

(9) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.

(10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(11) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nell'UE. Se i requisiti non risultano soddisfatti, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.

(12) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla "N" nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda i pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.

(13) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla "L" nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda i pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC), che in caso di comparsa di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione all'influenza aviaria a bassa patogenicità.

Il presente certificato è valido 10 giorni.

PAESE **DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo

Data Firma

Timbro

(14) III. **Informazioni sanitarie supplementari relative al numero di riferimento del certificato** (riquadro 1.2)

.....

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

a) le condizioni sanitarie di cui alla parte II del presente certificato continuano ad essere rispettate;

b) i pulcini di un giorno ([1]) descritti nel presente certificato:

i) sono nati il (gg/mm/aaaa);

ii) sono stati esaminati al momento della spedizione e non presentavano alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;

iii) non hanno avuto alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti stabiliti dal presente certificato o con uccelli selvatici.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo

Data Firma

Timbro

(14) La presente sezione può trovarsi in un foglio separato che deve essere allegato alla parte II del certificato sanitario.»